Cassazione civile sez. II, 14/12/2021, n. 39917

Svolgimento del processo

Il Ministero dellà?? Economia e delle Finanze ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza della Corte dà?? appello di Genova n. 1140/2015, pubblicata il 7 ottobre 2015.

(omissis) ha notificato controricorso contenente altres \tilde{A} \neg ricorso incidentale articolato in cinque motivi.

Per resistere al ricorso incidentale il Ministero della?? Economia e delle Finanze ha notificato controricorso.

(*omissis*) con citazione del 5 febbraio 1998 convenne lâ??Amministrazione delle Finanze davanti al Tribunale di Genova, domandando lâ??accertamento dellâ??avvenuto acquisto per usucapione di un immobile compreso nel borgo di (*omissis*) del Comune di Sanremo, andato parzialmente distrutto in un terremoto del 1887 e posseduto dallâ??attore dallâ??anno 1973.

Lâ??Amministrazione convenuta dedusse che lâ??immobile era stato acquisito al patrimonio disponibile dello Stato e che pi \tilde{A}^1 volte ne era stato richiesto lo sgombero, sicch \tilde{A} " avanz \tilde{A}^2 domanda riconvenzionale per il rilascio del bene e per la condanna dellâ??attore a risarcire il danno per lâ??illegittima occupazione.

Il Tribunale pronunciò dapprima la sentenza n. 2834/2004 con cui rigettò la domanda di usucapione di (*omissis*), dichiarò lâ??avvenuto acquisto dellâ??immobile in favore dello Stato ex art. 827 c.c., condannò il convenuto al rilascio del bene ed alla rimozione delle opere abusivamente realizzate, e dispose come da separata ordinanza per il prosieguo istruttorio in ordine alla riconvenzionale risarcitoria. Di seguito il Tribunale di Genova rese la sentenza n. 1847/2010 con cui condannò lâ??attore a risarcire il danno subito dallâ??Amministrazione, pari ad Euro 89.411.92, a titolo di illegittima occupazione dal 1973 al 2007.

La Corte dâ??appello di Genova ha innanzitutto dichiarato inammissibile lâ??appello proposto da (*omissis*) contro la sentenza n. 2834/2004, al qual fine si invocava la rimessione in termini giustificata dallâ??errore del precedente difensore, che aveva omesso di indicare la data dellâ??udienza di comparizione nellâ??atto di gravame interposto, avendo ciò poi portato alla rinuncia allâ??impugnazione. La Corte di Genova ha invece accolto lâ??appello contro la sentenza n. 1847/2010 e così respinto la domanda di risarcimento dei danni in favore dellâ??Amministrazione delle Finanze ragguagliata al valore locativo del bene, avendo riguardo al grado di finitura dellâ??immobile ed in particolare agli interventi migliorativi operati dallâ??occupante, il cui valore (stimato dal CTU in Euro 688.575,00) supererebbe di gran lungo lâ??importo dellâ??indennità di occupazione. I giudici di secondo grado hanno affermato di

dover operare una compensazione in senso lato, consistente in un criterio di valutazione del danno (cd. compensatio lucri cum damno). La sentenza impugnata ha pure ritenuto che lâ??operata compensazione non fosse preclusa dalla statuizione contenuta nella sentenza n. 2834/2004, la quale aveva riconosciuto lâ??obbligo risarcitorio dellâ??occupante abusivo, senza però accertare nÃ" lâ??an nÃ" il quantum dei danni.

Il ricorso Ã" stato deciso in Camera di consiglio procedendo nelle forme di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176. Le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

- 1. Risulta preliminare, per ordine logico, lâ??esame dei motivi del ricorso incidentale.
- **1.1**. Il primo motivo del ricorso incidentale di P.S. denuncia la violazione dellâ??art. 153 c.p.c., comma 2 e/o art. 184 bis c.p.c., avendo la Corte di Genova rigettato lâ??istanza di rimessione in termini per lâ??appello alla â??sentenza non definitivaâ?• di primo grado per cause imputabili ad errori materiali e omissioni dei suoi difensori (mancata indicazione della data dellâ??udienza di comparizione nellâ??atto di appello, impossibilitĂ di iscrivere a ruolo la causa di impugnazione e conseguente mancata incolpevole formulazione della riserva di appello ex art. 340 c.p.c.).
- **1.1.1**. Il primo motivo del ricorso incidentale Ã" infondato.

La rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184 bis, operante nella specie â??ratione temporisâ?•, e art. 153 c.p.c.), ossia per errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dellâ??assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza, non Ã" invocabile in caso di errori imputabili al difensore dellâ??interessato, costituendo la negligenza o imperizia di questâ??ultimo un evento esterno al processo, che può acquisire rilevanza soltanto ai fini di eventuali responsabilità nel rapporto contrattuale con il professionista investito del mandato, e non quindi spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attività precluse alla parte (cfr. Cass. Sez. Unite, 12/02/2019, n. 4135; Cass. Sez. 1, 10/02/2021, n. 3340; Cass. Sez. 1, 08/07/2020, n. 14411; Cass. Sez. 1, 17/11/2016, n. 23430).

Il ricorrente incidentale invoca, a sostegno del proprio interesse a veder â??restaurare i diritti processuali fondamentaliâ?•, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dellâ??Uomo, la quale ha, tuttavia, sempre affermato che lâ??art. 6 della Convenzione, nel tutelare lâ??accesso al giudice altresì per il tramite dei mezzi di impugnazione, può dirsi violato dalla regolamentazione interna delle formalità da osservare per proporre un ricorso, giustificate dalle esigenze di buona amministrazione della giustizia e di certezza del diritto, solo quando di esse si

faccia una interpretazione troppo formalista, $\cos \tilde{A} \neg$ da impedire, di fatto, lâ??esame nel merito della questione (da ultimo, Corte EDU, Terza Sezione, sentenza 30 marzo 2021, ricorso 4830/2013, Oorzhak c/Russia).

Peraltro, come considera lo stesso ricorrente incidentale, la nullità dellâ??atto di citazione in appello per mancata indicazione del giorno dellâ??udienza di comparizione Ã" sanabile con effetto ex tunc ai sensi dellâ??art. 164 c.p.c., applicabile anche in appello in virtù del richiamo di cui allâ??art. 359 c.p.c. (cfr. ad esempio Cass. Sez. 3, 09/08/2007, n. 17474; Cass. Sez. 3, 16/10/2009, n. 22024), sicchÃ" lâ??errore attribuito al difensore, cui si vorrebbe ora rimediare con la rimessione in termini, non aveva comportato alcuna irretrattabile decadenza dalla facoltà di proporre lâ??impugnazione.

1.2. Il secondo motivo del ricorso incidentale di P.S. deduce la violazione o falsa applicazione dellâ??art. 1150 c.c., per la mancata determinazione del maggior valore dellâ??immobile in contesa derivante dalle opere realizzate dal possessore di buona fede.

Il terzo motivo del ricorso incidentale di P.S. denuncia la violazione o falsa applicazione dellâ?? art. 1150 c.c. e lâ??omesso esame del fatto costituito dallâ??importo delle opere realizzate, che il CTU aveva rettificato nella parte finale della relazione in Euro 893.553,00, IVA esclusa.

- **1.2.1**. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale denotano profili di inammissibilit A alla stregua della??art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 e sono comunque infondati.
- 1.2.2. Come anche eccepito nel controricorso del Ministero dellà?? Economia e delle Finanze, il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale si riferiscono alla determinazione dellà?? indennità ex art. 1150 c.c., spettante al possessore per riparazioni, miglioramenti e addizioni, ma il medesimo ricorso incidentale espone, a pagine 23-24, che una domanda a tal fine era contenuta nella comparsa conclusionale. Neppure nella sintesi dei fatti di causa il ricorrente incidentale specifica di aver proposto domanda ex art. 1150 c.c., nella citazione introduttiva, o al più tardi nellà?? udienza di trattazione, in conseguenza della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta Amministrazione. Ancora nella memoria ex art. 378 c.p.c., il ricorrente incidentale richiama le allegazioni con cui era stato chiesto in sede di conclusioni del giudizio di appello e nella successiva comparsa conclusionale un supplemento di CTU allo scopo di valutare lâ?? aumento di valore del compendio immobiliare a seguito delle migliorie.

Ai fini del diritto al rimborso delle spese per le riparazioni e allâ??indennità per i miglioramenti e le addizioni, a norma dellâ??art. 1150 c.c., il possessore deve, invero, avanzare espressa domanda (non bastando la formulazione di una mera eccezione o difesa in risposta allâ??avversa domanda di rivendica e di condanna alla restituzione).

Il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale sono dunque carenti di specifica attitudine a giustificare la cassazione della sentenza impugnata, in quanto attengono alla consistenza del

credito del P. per rimborsi ed indennità ex art. 1150 c.c., senza che sia indicata specificamente, e tanto meno dimostrata dallâ??esame degli atti dei pregressi gradi, la proposizione di esplicita e tempestiva domanda in tal senso. Va dunque affermato che, ai fini del diritto al rimborso delle spese per le riparazioni e allâ??indennità per i miglioramenti e le addizioni, a norma dellâ??art. 1150 c.c., il possessore deve avanzare espressa domanda, la quale, nel giudizio da lui intentato, come nella specie, per lâ??accertamento dellâ??avvenuta usucapione, cui sia seguita la formulazione di domanda riconvenzionale del convenuto volta alla rivendicazione ed alla restituzione del bene, va formulata a pena di inammissibilitÃ, ai sensi dellâ??art. 183 c.p.c., comma 4 (nel testo di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353, vigente fino al 1 marzo 2006, qui applicabile â??ratione temporisâ?•), nella prima udienza di trattazione (arg. da Cass. Sez. Unite, 14/02/2011, n. 3567), con conseguente preclusione alla sua proposizione nellâ??ulteriore corso del giudizio (Cass. Sez. 3, 13/03/1998, n. 2747).

- 1.3. Il quarto motivo del ricorso incidentale allega la violazione o falsa applicazione dellâ??art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla â??contestazione nellâ??atto di appello della tempestività dellâ??eccezione di prescrizione dellâ??importo dellâ??indennità di occupazioneâ?•. Il Tribunale di Genova aveva ritenuto tardiva lâ??eccezione di prescrizione giacchÃ" sollevata oltre il termine di cui allâ??art. 183 c.p.c.. Per il ricorrente incidentale la prova fornita del possesso ultraventennale dellâ??immobile valeva a paralizzare la pretesa risarcitoria dellâ??Amministrazione Finanziaria. Viene anche contestata la data iniziale dellâ??occupazione stimata ai fini della domanda di risarcimento, visto che la domanda di usucapione era stata rigettata sul presupposto che non era stato provato il possesso anteriore al 1982.
- **1.3.1**. Il quarto motivo del ricorso incidentale Ã" del tutto infondato.

La Corte dâ??appello di Genova ha accolto il gravame di P.S. contro la sentenza n. 1847/2010 e $\cos \tilde{A} \neg$ ha integralmente respinto la domanda di risarcimento dei danni avanzata dallâ??Amministrazione delle Finanze. In tal senso, la questione inerente alla tempestivit \tilde{A} dellâ??eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria \tilde{A} " rimasta evidentemente assorbita dal rigetto nel merito della pretesa e non pu \tilde{A}^2 perci \tilde{A}^2 trovare ingresso nel giudizio di legittimit \tilde{A} .

Basta solo precisare che lâ??esame di tale questione assorbita, in ipotesi di accoglimento del ricorso principale, attinente alla questione assorbente (la fondatezza nel merito della domanda di risarcimento per lâ??illegittima occupazione dellâ??immobile), resterà rimesso al giudice di rinvio.

1.4. Il quinto motivo del ricorso incidentale deduce la violazione o falsa applicazione dellâ??art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su un fatto decisivo, e in particolare sulla â??contestazione nellâ??atto di appello di una serie di osservazioni, giuridicamente e normativamente sopportate, in merito alla relazione peritaleâ?•. Tale censura, che si sviluppa da pagina 27 a pagina 36 del

controricorso, contiene diffuse critiche alla CTU quanto ai criteri di determinazione dellâ??indennità di occupazione in rapporto alla stima dellâ??immobile secondo il valore locativo.

1.4.1. Anche questo motivo va respinto.

Il mancato esame da parte del giudice delle contestazioni alle valutazioni tecniche fatte dal CTU non \tilde{A} " suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito (ex multis, Cass. Sez. 2, 24/11/2020, n. 26709).

Circa il riferimento al parametro dellâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lâ??interpretazione di questa Corte ha chiarito come la riformulazione di tale norma, operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nellâ??ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo allâ??omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parfi e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, lâ??omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sÃ", il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchÃ" la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053). Eâ?? quindi inammissibile lâ??invocazione del vizio di cui allâ??art. 360 c.p.c., n. 5, per veicolare in sede di legittimità le critiche mosse alle risultanze della consulenza dâ??ufficio (critiche che comunque si sostanziano in semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico).

Dâ??altro canto, il quinto motivo del ricorso incidentale risente delle stesse carenze di immediata decisività già evidenziate a proposito dei precedenti motivi: esso concerne i parametri di calcolo del danno figurativo per la compressione del diritto di proprietà dellâ??immobile per cui Ã" causa, secondo il criterio del valore locativo accertato in base alla superficie convenzionale, alla vetustà ed allo stato di conservazione e manutenzione del bene. La Corte dâ??appello di Genova, non dovendo pronunciare su una espressa domanda del (*omissis*) diretta a conseguire il rimborso delle spese per le riparazioni e lâ??indennità per i miglioramenti, ha tenuto conto del relativo credito spettante al possessore unicamente ai fini di un mero accertamento contabile delle reciproche condizioni di dare e di avere inerenti ad un unico rapporto risarcitorio, così da azzerare, in forza del saldo finale approssimativamente ottenuto, la pretesa dellâ??Amministrazione finanziaria allâ??indennità di occupazione, giacchÃ" â??di gran lungaâ?• inferiore, senza neppure liquidare tale indennità in un importo certo.

2. Può ora passarsi allâ??esame del ricorso principale proposto dal Ministero dellâ??Economia e delle Finanze.

- **2.1**. Lâ??unico motivo del ricorso principale deduce la violazione dellâ??art. 324 c.p.c. e dellâ?? art. 2909 c.c., nonchÃ" la violazione e falsa applicazione degli artt. 1150, 2043, 2056 e 2059 c.c.. Si assume che la Corte dâ??appello di Genova abbia violato i principi sottesi alla cosiddetta compensatio lucri cum damno, avendo ritenuto che lâ??Amministrazione, creditrice del danno per la illegittima occupazione dellâ??immobile, possa comunque beneficiare delle migliorie apportate allâ??immobile dal (*omissis*), aventi maggior valore, senza nemmeno tener conto che il giudicato formatosi sulla sentenza n. 2834/2004 del Tribunale di Genova recava altresì la condanna del convenuto alla rimozione delle opere abusivamente realizzate.
- 2.2. Va esclusa lâ??improcedibilità del ricorso principale, eccepita dal controricorrente (*omissis*) e dedotta dal pubblico ministero nelle sue conclusioni motivate ai sensi dellâ??art. 369, comma 2, n. 4, per il mancato deposito della sentenza non definitiva del Tribunale di Genova n. 2834/2004, atteso che lo scrutinio dellâ??unico motivo del ricorso proposto dal Ministero dellâ??Economia e delle Finanze contro la sentenza della Corte dâ??appello di Genova n. 1140/2015 Ã" possibile senza che in concreto occorra lâ??esame di quellâ??atto, che peraltro Ã" stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trova nel fascicolo di esse, ed il cui contenuto Ã" altresì indicato dalla sentenza impugnata.

Devono parimenti disattendersi le eccezioni di inammissibilit\(\tilde{A}\) del ricorso principale sollevate dal controricorrente (*omissis*): il provvedimento impugnato non ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte; il medesimo ricorso per cassazione contiene una sufficiente esposizione dei fatti di causa, dalla quale risultano le posizioni processuali delle parti, nonch\(\tilde{A}\)" gli argomenti dei giudici dei singoli gradi, e si connota in censure provviste di specificit\(\tilde{A}\), completezza e riferibilit\(\tilde{A}\) alla decisione della Corte d\(\tilde{a}\)??appello di Genova.

- **2.3**. Il ricorso principale Ã" fondato nei limiti di seguito precisati.
- **2.3.1.** Il diritto allâ??indennità per i miglioramenti arrecati alla cosa ed esistenti al tempo della restituzione (che spetta al possessore in ogni caso, ex art. 1150 c.c., avendo la distinzione tra possessore di buona o mala fede rilevanza unicamente ai fini del calcolo della indennità medesima) si correla allâ??incremento attuale ed effettivo che si verifica, in conseguenza di tali miglioramenti, nel patrimonio del proprietario attore in rivendicazione. Ove, del resto, detti miglioramenti siano costituiti da addizioni, il proprietario, in virtù del disposto dellâ??art. 936 c.c., espressamente richiamato, può obbligare il terzo ad asportarli, salvo che costui le abbia fatte in buona fede o che il proprietario stesso ne fosse a conoscenza e non vi si fosse opposto. Il giudicato comunque formatosi sulla demolizione delle opere fatte dal possessore non può, allora, non riverberarsi sulla spettanza dellâ??indennizzo, in considerazione della precarietà dellâ??aumento di valore conseguito dal fondo rivendicato (arg. da Cass. Sez. 2, 14/11/2002, n. 16012; Cass. Sez. 2, 23/05/2012, n. 8156; Cass. Sez. 2, 22/08/2002, n. 12342).

A fronte del giudicato contenuto nella sentenza n. 2834/2004, che in dispositivo condannava (*omissis*) â??alla rimozione delle opere abusivamente realizzateâ?• (dopo aver riconosciuto in motivazione lâ??obbligo di â??rimozione delle opere illegittimamente apportateâ?•), lo stesso non ha più ragione di allegare, come fatto nella memoria ex art. 378 c.p.c., che lâ??Amministrazione avesse chiesto, piuttosto, la â??rimozione di ogni opera illegittimamente apportata(vi)â?•, sia perchè lâ??eventuale ultrapetizione di quella pronuncia resta comunque coperta dal giudicato formatosi, sia perchè la domanda e la condanna alla demolizione di unâ??opera in base allâ??asserita illegittimità della stessa equivalgono alla domanda ed alla condanna volte alla riduzione in pristino mediante lâ??eliminazione dello stato di cose conseguito alla violazione di legge.

Neppure ha rilievo la conformità urbanistica delle opere, che espone nelle sue difese (*omissis*), trattandosi di profilo che attiene allâ??ambito del rapporto pubblicistico tra (*omissis*) e privato, e cioÃ" allâ??aspetto formale dellâ??attività edificatoria, e che non Ã" invece di per sÃ" risolutivo del conflitto con il proprietario privato interessato in senso opposto alla costruzione.

- **2.3.2**. Le ragioni per le quali si Ã" già detto fondato il ricorso principale giustificano lâ??assorbimento della residua concorrente censura, parimenti formulata dal Ministero dellâ??Economia e delle Finanze in ordine allâ??applicazione della â??compensatio lucri cum damnoâ?• che ha fatto la sentenza della Corte dâ??appello di Genova con riguardo ai rapporti tra il vantaggio tratto dallâ??Amministrazione delle Finanze per lâ??esecuzione dei lavori di recupero, manutenzione e riqualificazione del fabbricato ed il danno per lâ??indisponibilità dellâ??immobile stesso arrecato dallâ??abusivo occupante. Gli argomenti per i quali il ricorso principale Ã" stato accolto, esposti nel precedente punto 2.3.1., sono tali da escludere la permanenza dellâ??immediato rilievo decisorio dellâ??ulteriore questione sollevata con il medesimo motivo di impugnazione.
- **3**. Conseguono lâ??accoglimento del ricorso principale proposto dal Ministero dellâ??Economia e delle Finanze ed il rigetto del ricorso incidentale di (*omissis*).

La sentenza impugnata va cassata, nei limiti della censura accolta, con rinvio dalla causa alla Corte dâ??appello di Genova, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi al principio di diritto enunciato e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento â?? ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater â?? da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per lâ??impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale del Ministero della?? Economia e delle Finanze, rigetta il ricorso incidentale di (omissis), cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte dâ??appello di Genova, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dA atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

CosA¬ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021 Ğiurispedia.it

Campi meta

Massima: Il rigetto definitivo della domanda di usucapione e la contestuale condanna del possessore alla rimozione delle opere abusivamente realizzate sull'immobile, qualora tale statuizione sia passata in giudicato, precludono al possessore il diritto all'indennit\(\tilde{A}\) per i miglioramenti ai sensi dell'art. 1150 c.c. e rendono inapplicabile il principio della compensatio lucri cum damno per la liquidazione del danno da illegittima occupazione.

Supporto Alla Lettura:

USUCAPIONE

Lâ??usucapione Ã" un modo di acquisto a titolo originario della proprietà mediante il possesso continuativo del bene immobile o mobile per un periodo di tempo determinato dalla legge. Lâ??istituto dellâ??usucapione, disciplinato dagli articoli 1158 e seguenti del codice civile, configura una delle ipotesi di acquisto di un diritto su beni mobili o immobili a titolo originario. Per il suo compimento infatti, a differenza degli acquisti a titolo derivativo, non necessita della collaborazione o del consenso di chi era in precedenza titolare del diritto usucapito. Per lâ??usucapione sono necessari i seguenti requisiti: â?¢ La prima Ã" lâ??â??animus possidendiâ?• cioÃ" la a volontà di possedere un bene come si fosse titolari del diritto di proprietà o dellâ??altro diritto corrispondente. â?¢ La seconda Ã"lâ??â??animus rem sibi habendiâ?• cioÃ" la volontà di tenere un bene esercitando i poteri corrispondenti a quelli del titolare del diritto reale. â?¢ La terza Ã" il â??corpus possessionisâ?•. Questo Ã" lo stato di fatto che si configura in modo tale da far apparire il possessore quale titolare del diritto reale corrispondente. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5087, depositata il giorno 5 marzo 2014 riconoscono la possibilitA di usucapire lâ??azienda con il possesso continuato ventennale. Secondo la Suprema Corte lâ??azienda, ai fini della disciplina del possesso e dellâ??usucapione, quale complesso di beni organizzati per la??esercizio della??impresa, deve essere considerata come un bene distinto dai singoli beni che la compongono, e quindi suscettibile di essere unitariamente posseduta e, nel concorso degli altri elementi indicati dalla legge, usucapita. Secondo la Corte, se il possesso si esercita sulla cosa, e se si intende il termine â??cosaâ?• in senso economico-sociale, si possono considerare â??coseâ?• anche beni non corporei, come i beni immateriali (proprietà intellettuale, ad esempio) o complessi di beni organizzati, come ad esempio lâ??azienda, definita dal codice civile stesso come complesso organizzato di beni per lâ??esercizio di una impresa. La Corte esprime una concezione â??oggettivataâ?• dellâ??azienda che, senza cancellare il suo collegamento organizzativo e finalistico con lâ??attivitÃ dâ??impresa, assume una propria autonomia di â??cosaâ?•, possibile oggetto di rapporti giuridici e di diritti. Occorre a tal fine separare lâ??azienda intesa come cosa, dallâ??insieme dei singoli beni e dallâ??esercizio dellâ??impresa. I giudici in tal senso adducono quali esempi tipici di dissociazione tra proprietA della??azienda intesa come a??resa?• e esercizio della??impresa il caso della successione mortis causa a favore di soggetti non imprenditori, lâ??affitto e lâ??usufrutto di azienda. In tutti questi casi la proprietA della stessa A" sganciata dal suo esercizio, in quanto lâ??azienda Â" nella disponibilitA del proprietario della â??cosaâ?• senza che da parte dello stesso vi sia esercizio della??attivitA di impresa.